


## Emergenza Coronavirus: pubblicato il nuovo DPCM con le nuove zone 'ridotta mobilità'

### ALLEGATI

 DPCM 8 marzo 2020 - scheda art.2 - resto d'Italia.docx

 DPCM 8 marzo 2020 - scheda art.1 - zone arancioni.docx

*Il DPCM dell'8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo, aggiorna le nuove zone a ridotta mobilità (Regione Lombardia e altre 14 province, cd. Zona 1) e fornisce nuove regole per tutto il territorio Italiano*

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo DPCM - poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2020 - recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

### La nuova Zona 1

L'art.1 dispone il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 14 province, e l'estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate "**zona a ridotta mobilità**" (Zona 1 e non, quindi, "zona rossa" come erano state in precedenza Codogno, Lodi, ecc.) sono le seguenti: **Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Vercelli, Novara, Verbanò Cusio Ossola e Alessandria.** Tutte le nuove disposizioni sono valide dall'8 marzo fino al 3 aprile.

Di seguito, una scheda riassuntiva delle principali misure di interesse per i comuni riguardanti questa nuova zona.

<p><b>Spostamenti, mobilità e quarantena</b></p>	<p>a) <b>evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio della Regione/Provincia e al suo interno</b> eccetto che gli spostamenti motivati da</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. comprovate esigenze lavorative;</li><li>2. situazioni di necessità</li><li>3. per motivi di salute.</li></ol> <p>È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</p> <p>b) alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 C) è fortemente raccomandato di:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. rimanere presso il proprio domicilio;</li><li>2. limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.</li></ol> <p>c) <b>divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena</b> o risultate positive al virus.</p>
<p><b>La scuola</b></p>	<p>Sono <b>sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado</b>, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.</p> <p><b>Fanno eccezione:</b> le attività formative a distanza e i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.</p> <p>Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.</p> <p>Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.</p> <p>Gli <b>enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi</b> per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.</p> <p>I <b>viaggi d'istruzione</b>, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado <b>sono sospesi</b>.</p>

<p><b>Lo sport (società sportive)</b></p>	<p><b>Gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati sono sospesi.</b></p> <p><b>Resta consentito</b> lo svolgimento degli eventi e competizioni sportive, nonché delle sedute di allenamento degli <b>atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali</b>, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.</p> <p>In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.</p>
<p><b>Il lavoro</b></p>	<p><b>Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere</b> - durante il periodo di efficacia del decreto - <b>la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie</b>, ferma restando la possibilità di <b>lavoro agile</b> (smart working).</p> <p>I congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, quelli del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale sono sospesi. In tutti i casi possibili, <b>nello svolgimento di riunioni, devono essere adottate modalità di collegamento da remoto</b> - con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Va comunque garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, evitando assembramenti.</p> <p>Gli esami di idoneità per il rilascio della patente di guida da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nel territorio provinciale sono sospesi.</p>
<p><b>Altre attività</b></p>	<p>Sono <b>sospese tutte le manifestazioni organizzate, gli eventi in luogo pubblico o privato</b>, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati). <b>In questi luoghi è sospesa ogni attività.</b></p> <p>Le <b>attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali</b> - fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza -, <b>centri culturali, centri sociali, centri ricreativi sono sospese.</b></p>

<b><i>I luoghi di culto</i></b>	<p><b>I luoghi di culto sono aperti</b> a condizione che siano adottate misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.</p> <p>Le <b>cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri, sono sospese.</b></p>
<b><i>I luoghi della cultura</i></b>	I musei e gli altri istituti e luoghi della cultura sono chiusi.
<b><i>I concorsi pubblici</i></b>	<p>Le <b>procedure di concorso pubbliche e private - esclusi</b> i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica e i <b>concorsi per il personale sanitario</b>, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro - <b>sono sospese.</b></p>
<b><i>I bar e i ristoranti</i></b>	<p>Le <b>attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6,00 alle 18.00</b>, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</p> <p>La <b>violazione della norma è punita con la sanzione della sospensione dell'attività.</b></p>
<b><i>Le attività commerciali</i></b>	<p>Le attività commerciali diverse da ristorazione e bar sono <b>consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate</b> o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.</p> <p>La <b>violazione della norma è punita con la sanzione della sospensione dell'attività.</b></p> <p>Se le condizioni strutturali o organizzative dei luoghi in cui si svolge l'attività <b>non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture devono essere chiuse.</b></p>

<p><b>Medie e grandi strutture di vendita</b></p>	<p>Le medie e grandi strutture di vendita, gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati sono <b>chiusi nelle giornate festive e prefestive</b>.</p> <p>Nei giorni feriali, il gestore dei servizi in discorso deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p> <p>La violazione della norma è punita con la sanzione della sospensione dell'attività.</p> <p>Se le condizioni strutturali o organizzative non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture devono essere chiuse.</p> <p><b>Non è disposta la chiusura di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari</b>, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La violazione della norma è punita con la sanzione della sospensione dell'attività.</p>
---	--

<p><b>Misure in comune con il resto del territorio italiano</b></p>	<p><b>I congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali</b>, in cui è coinvolto <b>personale sanitario</b> o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità <b>sono sospesi. Ogni altra attività convegnistica o congressuale è differita a data successiva al 3 aprile 2020.</b></p> <p>La riammissione nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 dell' 8 gennaio 1991, di <b>durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico</b>, anche in deroga alle disposizioni vigenti.</p> <p>È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAIPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.</p> <p>L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.</p> <p>La <b>modalità di lavoro agile</b> disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 81/2017 può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, <b>dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato</b>, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, <b>anche in assenza degli accordi individuali</b> ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art.22 della legge 81/2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.</p> <p>Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.</p> <p>I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico- sanitarie anche presso gli esercizi commerciali.</p> <p>E' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purchè svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.</p> <p>Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica</p>
---	--

	amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.
--	---

## Il resto d'Italia

L'art.2 e l'art.3, invece, si occupano delle misure per tutto il territorio italiano. Di seguito, una scheda riassuntiva delle principali misure di interesse per i comuni riguardanti tutto il territorio italiano.

<b><i>Spostamenti, mobilità e quarantena</i></b>	<p><b>Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena</b> o risultate positive al virus.</p> <p>Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 C) è fortemente raccomandato di:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. rimanere presso il proprio domicilio;</li><li>2. limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.</li></ol> <p><b>E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità</b> ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</p>
--	---

<p><b>La scuola</b></p>	<p>Sono <b>sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia</b>, le <b>attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado</b>, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.</p> <p><b>Fanno eccezione:</b> le attività formative a distanza e i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.</p> <p>Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.</p> <p>Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.</p> <p>Gli <b>enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi</b> per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.</p> <p>I <b>viaggi d'istruzione</b>, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado <b>sono sospesi</b>.</p>
<p><b>Lo sport (società sportive)</b></p>	<p>Gli <b>eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati sono sospesi</b>.</p> <p><b>Resta consentito</b> lo svolgimento degli eventi e competizioni sportive, nonché delle sedute di allenamento degli <b>atleti agonisti</b>, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.</p> <p>In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.</p> <p>Lo <b>sport di base e le attività motorie in genere</b>, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono <b>ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza</b> interpersonale di un metro.</p>
<p><b>Il lavoro</b></p>	<p>Si <b>raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere</b> - durante il periodo di efficacia del decreto - <b>la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie</b>, ferma restando la possibilità di <b>lavoro agile</b> (smart working).</p>



<b><i>Altre attività</i></b>	Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
<b><i>I luoghi di culto</i></b>	<b>I luoghi di culto sono aperti</b> a condizione che siano adottate misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.  Le <b>cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri, sono sospese.</b>
<b><i>I luoghi della cultura</i></b>	I musei e gli altri istituti e luoghi della cultura sono chiusi.
<b><i>I concorsi pubblici</i></b>	Le <b>procedure di concorso pubbliche e private - esclusi</b> i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica e i <b>concorsi per il personale sanitario</b> , ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro - <b>sono sospese.</b>
<b><i>I bar e i ristoranti</i></b>	Le <b>attività di ristorazione e bar sono consentite</b> con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  La <b>violazione della norma è punita con la sanzione della sospensione dell'attività.</b>
<b><i>Le attività commerciali</i></b>	Le attività commerciali diverse da ristorazione e bar sono <b>consentite ma è fortemente raccomandato che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate</b> o comunque idonee a <b>evitare assembramenti</b> di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

<p><b>Misure in comune con la Zona 1</b></p>	<p><b>I congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali</b>, in cui è coinvolto <b>personale sanitario</b> o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità <b>sono sospesi. Ogni altra attività convegnistica o congressuale è differita a data successiva al 3 aprile 2020.</b></p> <p>La riammissione nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 dell' 8 gennaio 1991, di <b>durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico</b>, anche in deroga alle disposizioni vigenti.</p> <p>È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAIPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.</p> <p>L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.</p> <p>La <b>modalità di lavoro agile</b> disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 81/2017 può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, <b>dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato</b>, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, <b>anche in assenza degli accordi individuali</b> ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art.22 della legge 81/2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.</p> <p>Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.</p> <p>I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico- sanitarie anche presso gli esercizi commerciali.</p> <p>E' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purchè svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.</p> <p>Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica</p>
--	--

amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.
---

#### Monitoraggio delle misure e multe (art.4)

Il **prefetto territorialmente competente**, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'art.1, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

Il prefetto, ove occorra, **si avvale delle forze di polizia**, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il **mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale**, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6/2020.

#### Disposizioni finali (art.5)

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto **cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.**

**Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni**, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 6/2020.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione